

Diritto di recesso

Cassazione Civile, Sez. I, 29 marzo 2019, n. 8962, ord. - Pres. S. Schirò - Est. G. Iofrida - A.M. c. Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.a.

Società di capitali - Durata della società - Durata indeterminata - Diritto di recesso ad nutum del socio - Correlazione della durata della società con il progetto imprenditoriale della società - Irrilevanza della durata media della vita umana

(Cod. civ. artt. 2328, comma 2, n. 13, 2437, comma 3, e 2473, comma 2)

È illegittimo il recesso da una società a responsabilità limitata il cui termine di durata coincida con la ragionevole durata del periodo occorrente per il compimento del progetto imprenditoriale che la società stessa si propone di svolgere; sono del tutto irrilevanti, ai fini del recesso da una società, l'aspettativa di vita del socio o la durata media attesa della sua vita (decisione adottata in una fattispecie di recesso esercitato dal socio di una S.r.l. duratura fino al 2050, il quale, nel 2050, avrebbe 87 anni) (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2473 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., dolendosi della mancata equiparazione della società a responsabilità limitata, con una durata che ecceda la presumibile vita dei soci (quale quella in oggetto, con scadenza nel 2050, in rapporto all'età del socio uscente), a quella contratta a tempo indeterminato, al fine del riconoscimento del libero esercizio del recesso del socio.

2. La censura è infondata.

Ai sensi dell'art. 2473 c.c., comma 2, il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l'atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all'anno. L'art. 2285 c.c., invece, nell'ambito delle società di persone, prevede il diritto di recesso *ad nutum*, non solo quando la società sia contratta a tempo indeterminato, ma anche quando sia contratta per tutta la vita di uno dei soci. Nelle società di persone, ove il termine di durata previsto dall'atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, si è considerata la società come contratta a tempo indeterminato, con conseguente possibilità per i soci del recesso *ad nutum*.

Nel caso di specie, lo statuto della società Nova Pieme Sider fissa la durata della società sino al 31 dicembre 2050. Nella pronuncia di questa Corte n. 9662/2013 (ove, peraltro, si trattava, precisamente, di una s.r.l. la cui durata era stata fissata sino all'anno 2100 e l'oggetto del giudizio riguardava il fatto se una Delibera assembleare, con la quale veniva disposta la riduzione della durata di una s.r.l., dall'originario termine del 2100 al 2050, legittimasse il recesso per il socio dissenziente), si è affermato che la fissazione della previsione di durata dell'ente societario assolve allo "scopo di optare per una determinazione dell'aspettativa di vita di una società in funzione della possibilità che il progetto di attività, che con essa si intende perseguire, possa essere, sia pure indicativamente, determinato", mentre "una data oltremodo lontana nel tempo ha, almeno di norma, l'effetto di far perdere

qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione fra una durata a tempo determinato o indeterminato della società", cosicché tale indicazione si risolve "o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato", con necessità conseguente, in quest'ultimo caso, "di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata".

Deve osservarsi che, con la riforma societaria del 2003 si è passato da un regime, nel quale la disciplina del recesso da una società a responsabilità limitata faceva rinvio a quella delle società per azioni, ad altro, per effetto del quale vi è una specifica elencazione dei casi, con significativo ampliamento nel quale il recesso può esercitarsi (art. 2473 c.c.), salva diversa volontà dei soci espressa nell'atto costitutivo. È stata poi introdotta la previsione di una società di durata indeterminata, con previsione della possibilità di recesso *ad nutum*.

Nella presente controversia, il cui oggetto consiste proprio nella verifica della legittimità del recesso *ad nutum* esercitato da socio di una s.r.l., costituita con una durata determinata fino al 2050, avuto riguardo all'interpretazione letterale dell'art. 2473 c.c., che limita tassativamente la possibilità di recedere *ad nutum* nel solo caso di società contratta a tempo indeterminato, ed ad una valutazione sistematica, che tenga conto della differente disciplina dettata per le società a responsabilità limitata, rispetto a quella operante per le società di persone, ed anche della tutela dei creditori sociali che, facendo affidamento solo sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità, il motivo del ricorso, fondato sulla necessità di equiparare la durata a tempo indeterminato della vita della società a quella contratta a tempo determinato, con una durata (fissata fino al 2050), ritenuta eccedente la presumibile vita del socio, non merita accoglimento.

Questa Corte, nella pronuncia del 2013, in una controversia nella quale si discuteva della legittimità del recesso di un socio (peraltro, una società, che non aveva acconsentito a modifica dell'atto costitutivo) da una società a responsabilità limitata, a fronte di una deliberazione di riduzione della durata della società, ha confermato la decisione impugnata, con la quale si era accertato il diritto di recesso del socio, ai sensi dell'art. 2473 c.c., ritenendo che la Delibera societaria era rivolta essenzialmente ad escludere una causa di recesso del socio: l'originaria durata statutaria, prevista per il 2100, era assimilabile, infatti, ad una durata a tempo indeterminato, trattandosi di un'epoca così lontana (2100) "da oltrepassare qualsiasi orizzonte

previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo".

Nella fattispecie qui in esame, si discute, invece, di una durata statutaria fissata al 2050 ed il ricorrente assume che detta previsione sia equivalente a quella a tempo indeterminato, deducendo che la durata del 2050 supera, non "la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale" (come affermato nella pronuncia n. 9662/2013), ma la propria aspettativa di vita ovvero la durata media di vita del socio-persona fisica, circostanza, questa, del tutto irrilevante.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. (*omissis*).

Recesso ammissibile solo se la durata della società non è correlata alla durata del suo progetto imprenditoriale

di Angelo Busani

I principi enunciati dalla Cassazione nelle decisioni n. 9662/2013 e n. 8962/2019, anche se suggestivi (in quanto correlano la durata della società alla ragionevole durata del suo progetto imprenditoriale, non appaiono convincenti, alla prova delle situazioni concrete, nelle quali è difficile o impossibile derivare soluzioni operative da tali principi. La chiave di lettura della norma sul recesso dalla società a tempo indeterminato parrebbe poter essere quella di identificare il concetto di durata "indeterminata" con quello di durata "lunghissima" e correlare, quest'ultimo, a sua volta, con il termine di durata dei soci diversi dalle persone fisiche e con la durata della vita lavorativa media dei soci persone fisiche.

Durata indeterminata e durata lunghissima

In caso di società per azioni con azioni non quotate in un mercato regolamentato "costituita a tempo indeterminato" (art. 2328, comma 2, n. 13), c.c.; art. 2437, comma 3, c.c.) e di società a responsabilità limitata "contratta a tempo indeterminato" (art. 2473, comma 2, c.c.) al socio è attribuito il diritto di recesso *ad nutum* in ogni tempo, ma con un preavviso di almeno 180 giorni (periodo che può essere allungato con apposita clausola statutaria, ma per un tempo comunque non superiore a un anno: artt. 2437, comma 3, e 2473, comma 2, c.c.); nell'atto costitutivo di S.p.a. è altresì consentito prescrivere che il recesso possa essere esercitato non immediatamente dopo la stipula dell'atto costitutivo (o dell'introduzione in statuto della clausola che dispone la durata indeterminata), ma solo una volta che sia decorso un dato periodo, comunque non superiore a un anno (art. 2328, comma 2, n. 13), c.c.).

È noto che la *ratio* della normativa in questione è quella di consentire al socio di fuoriuscire dalla

società per il cui scioglimento non sia stabilito un termine specifico, in ossequio al principio generale per il quale il nostro ordinamento non tollera i vincoli all'infinito, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Ed è pure noto che, stante questa *ratio*, si pongono (anche in ragione dell'assonanza della materia in esame con il disposto dell'art. 2285, comma 1, c.c., il quale, in tema di società in nome collettivo, sancisce l'equiparazione tra il concetto di società "contratta a tempo indeterminato" e di società "contratta [...] per tutta la vita di uno dei soci"):

- il tema di comprendere se quando si legge "durata indeterminata" debba leggersi anche "durata lunghissima" (salvo poi capire cosa questa espressione significhi);

- il tema di comprendere se ogni discorso in tema di recesso a causa della "durata lunghissima" sia estensibile anche ai soci diversi dalle persone fisiche (problematica a cui pare doversi dare risposta positiva (1), in base al ragionamento per il quale, quando il

(1) In senso contrario, cfr. A. Morano, *Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso alla luce della riforma della disciplina delle società di capitali*, in *Riv. not.*, 2003, 312.

Invece, in Cass. 22 aprile 2013, n. 9662, in *Giur. it.*, 2013, 11, 2271, con nota di P. Reviglioni, *In tema di durata della s.r.l.*, si afferma esplicitamente che la tematica del recesso per durata

legislatore concede il diritto di recesso a causa della durata indeterminata, evidentemente lo attribuisce a qualunque "tipo" di socio);

- il tema di verificare quanto il concetto di "durata lunghissima" sia correlabile all'età dei soci e, quindi, di conseguenza, il tema se in questa materia influisca il fatto che la "durata lunghissima" sia tale se eccedente la durata media della vita umana (lavorativa) (2) in astratto o se eccedente la durata della vita umana (lavorativa) di coloro che sono concretamente soci della specifica società della cui durata, caso per caso, si discute.

Ragionando, appunto, in concreto, occorre considerare che si possono verificare, almeno, i seguenti casi: 1) società costituita nel 2010 con durata fino al 2100 avente come soci, nel 2020, due società, entrambe con durata fino al 2150;

2) società costituita nel 2010 con durata fino al 2100 avente come soci, nel 2020, due società, una con durata fino al 2050, l'altra con durata fino al 2150;

3) società costituita nel 2010 con durata fino al 2100 avente come soci, nel 2020, solamente persone fisiche;

4) società costituita nel 2010 con durata fino al 2100 avente come soci, nel 2020, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche;

5) società costituita nel 2010 con durata fino al 2050 avente come soci, nel 2020, due persone fisiche, entrambe dell'età di 60 anni;

6) società costituita nel 2010 con durata fino al 2050 avente come soci, nel 2020, una persona fisica dell'età di 20 anni e una persona fisica dell'età di 60 anni.

indeterminata (e, quindi, anche per durata lunghissima) coinvolge tanto il socio persona fisica quanto il socio che sia un "soggetto collettivo".

(2) Nel seguito del ragionamento si considera non la "vita umana" ma la "vita umana lavorativa" in base al ragionamento che, vertendosi in tema di durata di una società e, quindi, di durata dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, appare più confacente correlare appunto la durata della società alla durata (non della vita "umana" dei soci, ma) della "vita lavorativa" dei soci (in senso astratto, come "vita media attesa", senza cioè aver riguardo alle specificità del caso concreto, come ad esempio il fatto che il socio abbia una grave malattia, che ne riduca l'aspettativa di vita al di sotto della media). È chiaro, peraltro, che si tratta di un ragionamento potenzialmente criticabile con l'osservazione che si sta parlando di società "di capitali" e quindi di soci "di capitale", i quali potrebbero anche non essere attivi nella gestione concreta della società partecipata. Tuttavia, potrebbe controbattersi non solo che anche l'investimento di capitale di rischio è un'attività "professionale", ma anche che il legislatore stesso, dettando la disciplina in oggetto per le S.r.l. e (solo) le "piccole" S.p.a., ha osservato le società che hanno, per loro stessa natura, un numero modesto di soci, i quali, spesso, sono anche coinvolti nell'operatività quotidiana dell'attività imprenditoriale svolta dalla società.

A onor di cronaca, con riferimento al concetto di "vita [...] dei soci" recato dall'art. 2285 c.c. (e, quindi, nell'ambito delle società di persone, ove, di solito, le persone dei soci sono effettivamente

Cass. n. 9662/2013 vs. Cass. n. 8962/2019

La materia della "durata lunghissima" della società di capitali è stata analizzata per due volte in sede di giurisprudenza di legittimità (3): in entrambi i casi si trattava del recesso dichiarato rispetto a una società a responsabilità limitata e in entrambi i casi la decisione della Cassazione è stata assunta con riferimento al concetto di "progetto imprenditoriale" della società, nel senso che, se il termine di durata della società è "ragionevolmente" correlato alla durata del progetto imprenditoriale della società, la Cassazione ha deciso che, allora, il diritto di recesso non compete; invece, è esercitabile il recesso *ad nutum* se non si abbia questa correlazione (poiché non vi sia alcuna connessione tra durata della società e durata del suo progetto imprenditoriale oppure si tratti di un progetto imprenditoriale la cui realizzazione ha caratteri di indeterminazione temporale o di perpetuità).

In Cass. n. 8962/2019, inoltre, si squalifica, definendolo "del tutto irrilevante" ogni ragionamento in ordine alla "aspettativa di vita" del socio nonché alla "durata media di vita del socio-persona fisica" (materia solo accennata in Cass. n. 9662/2013, dalla cui lettura pareva peraltro potersi evincere che la Cassazione avesse dato credito anche a questo argomento).

Sviluppando, dunque, il predetto ragionamento, Cass. n. 9662/2013 ha riconosciuto legittimo il recesso dichiarato dal socio persona fisica di una società duratura fino al 2100; mentre Cass. n. 8962/2019 ha dichiarato inammissibile il recesso di un

coinvolte nello svolgimento dell'attività sociale), la giurisprudenza (seppur, beninteso, non vi fossero da risolvere questioni inerenti la distinzione tra "vita umana" e "vita lavorativa") ha tradotto l'espressione legislativa "vita" in "vita umana" e non in "vita lavorativa": cfr. Trib. Milano 30 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 396, con nota di Ambrosini, secondo cui "è assimilabile all'ipotesi di recesso da una società di persone contratta a tempo indeterminato, regolata dall'art. 2285, comma 1, c. c., quella di recesso da una società in cui, pur essendo stato fissato un termine di durata, questo corrisponda ad un tempo superiore alla durata media della vita"; Trib. Milano 13 novembre 1989, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 214; e in *Giur. comm.*, 1992, II, 524, con nota di P. Marano, *Il requisito della durata delle società di persone*, secondo cui "qualora la scadenza della società superi ampiamente la normale durata della vita umana, il socio può recedere in qualsiasi momento salvo l'onere del preavviso; e App. Bologna 5 aprile 1997, in questa *Rivista*, 1997, 9, 1032, con nota di B. Ianniello, *Recesso del socio da società con durata superiore alla vita media umana*, secondo cui "è consentito ai soci di una società di persone recedere 'ad nutum' quando il termine statutario di durata della società sia superiore alla normale durata della vita umana. In tal caso, infatti, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato".

(3) Cfr. Cass. 22 aprile 2013, n. 9662, cit., e Cass. 29 marzo 2019, n. 8962, qui annotata.

socio persona fisica da una società duratura fino al 2050, anno nel quale quel socio avrebbe 87 anni.

Pertanto, se da un lato il giudice di legittimità conferma, con la decisione del 2019, che il recesso spettante al socio per durata indeterminata della società deve leggersi anche come recesso spettante per “durata lunghissima”, d’altro lato il medesimo giudice decide che per “durata lunghissima” deve intendersi (oltre che una durata lunghissima in sé e per sé: ad esempio, il 2100 rispetto a un recesso dichiarato nel 2010 da una persona fisica) lo scontro che esista tra la durata fissata nello statuto della società e la ragionevole durata del “progetto imprenditoriale” che la società in questione si proponga di svolgere. Ragionamento dal quale pare, dunque, doversi discendere (osservando questo tema anche dal punto di vista della quotidiana prassi professionale) che:

- se la società abbia un progetto imprenditoriale definito (ad esempio: “costruire una casa”), vi è correlazione tra durata della società e progetto imprenditoriale quando la durata della società non sia incoerente con la realizzazione dell’oggetto sociale;

- se la società abbia un progetto imprenditoriale indefinito nel tempo (ad esempio: “costruire case”) oppure indefinibile (ad esempio: al momento, “costruire case”; ma, in futuro, anche “costruire ponti, autostrade, impianti industriali, strutture

alberghiere, piattaforme petrolifere in mare”) la correlazione tra progetto imprenditoriale e durata della società non vi può essere, di modo che: o si afferma che il socio ha diritto di recesso *ad nutum* qualsiasi sia la durata di questa società o, giocoforza, si torna a dover discorrere in termini di presumibile durata della vita (lavorativa) del socio (4).

Soluzione *ad hoc* per ogni singolo caso concreto

L’insoddisfazione che dalle decisioni della Cassazione indubbiamente si trae (per la mancanza di soluzioni concrete che esse offrono, come appena notato), non solo quando si affronta questa materia in teoria, ma anche quando la si cala nella prassi professionale di tutti i giorni, ove vi sono da adottare delicate scelte operative (come quella di conformare uno statuto societario in modo che esso non dia adito a controversie sull’esercizio del diritto di recesso; e che, ancor prima, non dia adito a dichiarazioni di recesso, le quali – come è noto – possono rivelarsi anche devastanti per la società che riceve la dichiarazione di recesso) porta a tentare un percorso interpretativo diverso da quella imboccata dalla Cassazione nelle due predette sue decisioni, appunto per il senso di incertezza che esso suscita.

Ebbene, si intende qui dar credito (5) all’idea che il legislatore, dettando la norma sul recesso in caso di

(4) Cfr. App. Genova 24 maggio 2017, n. 655, in *www.giurisprudenzadelleimprese.it*: “Non è considerabile quale società con un termine di durata “oltremodo lontano nel tempo” e “tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale” una S.r.l. per la quale l’atto costitutivo prevede una durata di 48 anni e mezzo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2473 c.c. Detto periodo non è affatto un periodo abnorme, rientrando nelle aspettative di durata ordinaria di una S.r.l., con la conseguenza che non si pone questione di esaminare se il termine di durata della società appellata trovi giustificazione in un determinato progetto imprenditoriale”.

(5) Invece, una consistente e autorevole corrente di pensiero, adducendo una variegata serie di argomentazioni, ritiene che il diritto di recesso competa al socio solamente nel caso di durata effettivamente indeterminata e non nel caso in cui una durata, sia pur lunghissima, sia indicata in statuto: in P. Butturini, *Società di capitali con termine (particolarmente) lungo e diritto di recesso ad nutum*, in *Contr. e impr.*, 2016, 909, C. Caccavale - F. Magliulo M. Maltoni - F. Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, 207, V. Di Cataldo, *Il recesso del socio di società per azioni*, in P. Abbadessa - G.B. Portale (a cura di), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gianfranco Campobasso*, Torino, 2006, III, 229 e in M. Callegari, *Il recesso del socio nella s.r.l.*, in M. Sarale (diretto da), *Le nuove s.r.l.*, Bologna, 2008, 226, si sostiene che la previsione del recesso solo nel caso di società a tempo indeterminato e non anche nel caso di società costituita per tutta la vita di uno dei soci corrisponderebbe a una precisa scelta del legislatore; in S. Cappiello, *Recesso ad nutum e recesso “per giusta causa” nelle s.p.a. e nelle s.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 521, A. Daccò, *Il recesso nelle s.p.a.*, in O.

Cagnasso - L. Panzani (diretto da), *Le nuove s.p.a.*, Bologna, 2010, 1423, e in S. Cerrato, *Il diritto di recesso*, in *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*, in *Comm. Cottino - Bonfante - Cagnasso*, Bologna, 2009, 816, si opina sul punto all’eccezionalità delle disposizioni in tema di recesso; in V. Calandra Bonaura, *Il recesso del socio di società di capitali*, in *Giur. comm.* 2005, I, 300, D. Galletti, *sub. 2437 c.c.*, in *Il nuovo diritto delle società, Comm. Maffei Alberti*, Padova, 2005, 1511, e in A. Paciello, *sub art. 2437*, in *Società di capitali, Comm. Niccolini - Stagno d’Alcontres*, 2, Napoli, 2004, 1115, si ragiona sul punto dell’escludibilità, con apposita clausola dello statuto di S.p.a., del recesso in caso di deliberazione di proroga della durata della società, il che provocherebbe, in concreto, una situazione simile a quella in cui sia indicata in statuto una durata particolarmente lunga; in F. Angiolini, *Il recesso ad nutum tra società di persone e società di capitali*, in *Notariato*, 2009, 289, F. Chiappetta, *Nuova disciplina del recesso da società di capitali: profili interpretativi e applicativi*, in *Riv. Società*, 2005, 497, L. Salvatore - E. Simoncelli, *Termine di durata delle società di capitali eccedente la normale aspettativa di vita dei soci e possibilità di applicazione analogica dell’art. 2285 c.c.*, in *Riv. not.*, 2007, III, 1231, e in M. Stella Richter, *La costituzione delle società di capitali*, in P. Abbadessa - G.B. Portale (a cura di), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gianfranco Campobasso*, Torino, 2006, I, 299, si sottolinea che la disciplina della partecipazione azionaria, a differenza di quella della partecipazione in una società di persone, prescinde dalla considerazione della persona del socio; in F. Ciusa, *Il recesso ad nutum in s.r.l. con durata determinata al 2100*, in *Giur. comm.*, 2014, II, 811, e in V. Delli Priscoli, *L’uscita volontaria del socio dalle società di capitali*, Milano, 2005, 150, si osserva che

durata indeterminata, abbia voluto implicitamente consentire anche la fuoriuscita dalla società di quei soci la cui vita (lavorativa) non sia prevedibilmente così duratura da terminare oltre la durata della

società (6): la norma sulla durata indeterminata non avrebbe infatti senso se non fosse applicabile pure al caso della durata oltremodo lunga (salvo poi doversi stabilire cosa si intenda per "oltremodo lunga") (7).

ammettere il recesso in ipotesi non testualmente previste significherebbe indebolire patrimonialmente la società e, quindi, pregiudicare gli interessi dei creditori. Di contro, in M. Notari, *Costituzione e conferimenti nella s.p.a.*, in AA.VV., *Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statuari*, Milano, 2003, 7, si opina che con riferimento a "una società la cui durata viene stabilita al 31 dicembre 3000", "è evidente che, da un punto di vista puramente logico, si tratta di una società a tempo determinato". "Tuttavia" sarebbe "difficile sostenere che una clausola del genere possa reggere di fronte all'obiezione del socio che, affermata la natura a tempo indeterminato della società, rivendichi il proprio diritto di recedere. La conseguenza della fissazione di un termine di durata troppo lungo, che di fatto coincide con un tempo indeterminato" è "la sua riqualificazione, con l'insorgere in capo a tutti i soci del diritto di recesso". Nel medesimo senso cfr. anche E.L. Ntuk., *Commento, sub art. 2328*, in G. Cottino - G. Bonfante - O. Cagnasso - P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2004, 73; nonché M. Sepe, *sub art. 2328*, in *Società di capitali, Comm. Niccolini - Stagno d'Alcontres*, 2, Napoli, 2004, 56.

In giurisprudenza cfr. Trib. Cagliari 20 aprile 2007, in *Riv. Giur. Sarda*, 2009, 375, secondo cui "l'apposizione, ad un contratto costitutivo di una srl, di un termine di durata superiore alle aspettative di vita media di uno o più soci, non fa sorgere, in capo ad alcuno di essi, il diritto di recesso *ad nutum*, non essendo giuridicamente proponibile l'equivalenza tra la durata indeterminata del contratto e la durata determinata ma superiore a quella delle aspettative di vita dei soci"; App. Trento 15 febbraio 2008, in questa *Rivista*, 2008, 10, 1237, con nota di F. Funari, *Adeguamento degli statuti e recesso del socio nella disciplina transitoria*; Trib. Napoli 10 dicembre 2008, in *Notariato*, 2009, 3, 285, con nota di F. Angiolini, *Il recesso ad nutum tra società di persone e società di capitali*, secondo cui "la assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la possibilità per entrambe le ipotesi di recedere dalla società, è prevista solo per le società di persone dalla norma dell'art. 2285 c.c. e non può essere "esportata", neanche in via analogica, e calata in una diversa fattispecie societaria in cui invece predomina l'interesse patrimoniale all'investimento che comunque comporta la partecipazione sociale"; Trib. Terni 28 giugno 2010, in *Giur. it.*, 2010, 12, 2551, secondo cui "la previsione da parte dell'art. 2473 c.c. del diritto del socio di recedere se la società sia stata contratta senza previsione di durata non è estensibile al caso in cui essa abbia durata determinata sebbene molto lunga". Nella prassi professionale, cfr. Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2 di luglio 2016, *Durata della società eccedente la vita del socio e recesso*: "La previsione di una durata della società di capitali eccedente l'aspettativa di vita di un socio (persona fisica) non legittima l'esercizio libero del recesso, come consentito nel caso di società contratta a tempo indeterminato. L'alternativa posta dal legislatore è tra termine fisso e assenza di termine e solo la seconda opzione consente il recesso *ad nutum* del socio [...] Se la società di capitali è contratta a tempo indeterminato, l'art. 2437, comma 2., cod. civ. per le s.p.a., e l'art. 2473, comma 2, per le s.r.l., concedono ai soci il diritto di recedere liberamente [...]. La stessa disciplina si rintraccia nell'art. 2285 cod. civ. sul recesso dalla società di persone, recesso che è sempre possibile quando 'questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci'. Proprio dal confronto dei testi normativi, tuttavia, si comprende che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato, senza accordare il medesimo diritto nel caso nel quale la durata della società fosse commisurata alla vita di uno dei soci. [...] Infine, si deve porre l'attenzione sul valore di certezza che la pubblicità commerciale garantisce, che verrebbe

meno se fosse affidato all'interprete e quindi alla mutevolezza delle interpretazioni, la decisione sulla possibilità di recedere liberamente dei soci, per essere il termine statutario eccedente la aspettativa di vita del socio (uomo, donna, giovane, vecchio, sano, malato; a tacer della ipotesi frequente nella quale la compagine societaria sia composta da soci persone giuridiche)".

(6) Cfr. Trib. Roma 19 maggio 2009, in *Riv. not.*, 2011, 669: "Nell'ipotesi in cui il termine di durata di una srl previsto dall'atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà, per i soci, di recedere *ad nutum*"; Trib. Roma 22 ottobre 2015, in *www.studiolegale.leggiditalia.it*, secondo cui "è ammissibile il recesso *ad nutum*, con il solo onere del preavviso, dal vincolo sociale costituito per una durata che ecceda la vita media del socio"; Trib. Torino 5 maggio 2017, in *BIG Suite*, Milano, secondo cui "ai sensi dell'art. 2473, comma 2°, c.c., il socio di società a responsabilità limitata costituita a tempo indeterminato può recedere dalla stessa in ogni momento, con un preavviso di centottanta giorni, salvo che l'atto costitutivo non preveda un preavviso maggiore, comunque non superiore all'anno. Le s.r.l. costituite per un termine particolarmente lungo, tale per cui sia superato l'orizzonte temporale ragionevolmente ricollegabile al raggiungimento dello scopo della società, sono assimilabili alle s.r.l. a tempo indeterminato. Si considera, altresì, a tempo indeterminato, la società che preveda un termine di durata superiore alla normale vita umana"; Trib. Milano 30 giugno 2018, in questa *Rivista*, 2019, 2, 207, con nota di M.P. Ferrari, *Recesso del socio di s.p.a. e modifica della durata della società*; e in *Giur. it.*, 2019, 1, 126, con nota di O. Cagnasso, *Recesso del socio di società di capitali - tre "variazioni" in tema di recesso del socio di società di capitali*, secondo cui "la disciplina dettata per le società costituite a tempo indeterminato si estende a quelle di durata oltre la vita dei soci con conseguente possibilità del socio di recedere *ad nutum* con preavviso".

(7) In Cass. 22 aprile 2013, n. 9662, cit., si ammette la "assimilabilità" di una durata statutaria prevista per il 2100 a una durata a tempo indeterminato in quanto nell'opera interpretativa che occorre svolgere per affrontare questa tematica occorre tenere conto delle "stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato". "Sono decisive a tal fine delle considerazioni di ordine sistematico che registrano, da un lato, la conformazione delle società personali sul tempo di vita delle persone fisiche (art. 2285 c.c.). Per altro verso la necessità di distinguere la funzione che nel diritto societario, nel suo complesso, può avere la fissazione della previsione di durata dell'ente. Tale funzione ha lo scopo di optare per una determinazione dell'aspettativa di vita di una società in funzione della possibilità che il progetto di attività, che con essa si intende perseguire, possa essere, sia pure indicativamente, determinato. Laddove invece, nel caso dell'impossibilità della determinazione prevalgono ragioni di perpetuità del progetto o limiti di individuazione prognostica dello spazio temporale necessario e/o programmato. In tale quadro di riferimento generale è evidente che una data oltremodo lontana nel tempo [...] si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato. Evidente in quest'ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata". "[...] la previsione di poter recedere *ad nutum* dalla società in ragione della indeterminatezza della sua durata costituisce un profilo di affidamento che il legislatore ha voluto tutelare e

Né il discorrere su questa materia può essere contaminato (come pare spesso sia) dalla considerazione che la facoltà di esercizio del recesso precarizza il patrimonio della società (8), per il fatto che in ogni tempo potrebbe accadere il drenaggio patrimoniale conseguente alla necessità di liquidare il socio recedente: invero, piuttosto che predicare la non spettanza del recesso al sessantenne Caio che sia in società (duratura fino al 2070) con il ventenne Tizio, occorre ritenere che gli amministratori di questa società debbano considerare, per loro personale scienza o perché a ciò istruiti dai soci, che la politica di bilancio della società in questione deve essere impostata nel senso che la società sia in ogni tempo atta a fronteggiare l'eventualità del recesso del socio che ne ha diritto. Ancora, il socio ventenne si prenderà eventuali cautele verso l'eventualità del recesso del socio sessantenne: ad esempio, inserendo nello statuto una clausola di scioglimento della società nel caso in cui vi sia il recesso di un socio, in modo da non rimanere imbrigliato in una società depatrimonializzata a fronte del formulato recesso e, quindi, priva delle risorse occorrenti per proseguire la sua intrapresa imprenditoriale. Insomma, una cosa è il recesso a causa della durata; altra cosa sono le conseguenze che il recesso può provocare; queste ultime non possono certo fare da peso sulla bilancia quando si tratta di giudicare se una durata lunghissima equivalga a una durata indeterminata.

Ora, partendo, dunque, dalla presupposta adesione alla tesi dell'equiparabilità tra durata indeterminata e durata lunghissima, ne dovrebbe conseguire (per dare un senso alle intenzioni e alle disposizioni del legislatore e per renderle concretamente applicabili) che (ipotizzando di stabilire - per semplicità di ragionamento - nel 70° anno di età il limite della durata media della "vita umana lavorativa"):

1) nel caso 1) (società costituita nel 2010 con durata fino al 2100 avente come soci, nel 2020, due società, entrambe con durata fino al 2150), non dovrebbe

esserci facoltà di recesso per alcuna di dette società socie, poiché entrambe di durata superiore a quella della società partecipata;

2) nel caso 2) (società costituita nel 2010 con durata fino al 2100 avente come soci, nel 2020, due società, l'una con durata fino al 2050, l'altra con durata fino al 2150), dovrebbe ipotizzarsi la spettanza del diritto di recesso della società socia con durata fino al 2050, in quanto avente "vita" più breve rispetto alla durata della società partecipata;

3) nel caso 3) (società costituita nel 2010 con durata fino al 2100 avente come soci, nel 2020, solamente persone fisiche) dovrebbe ipotizzarsi la spettanza del diritto di recesso per ciascuno dei soci, in quanto aventi vita (lavorativa) più breve rispetto alla durata della società partecipata;

4) nel caso 4) (società costituita nel 2010 con durata fino al 2100 avente come soci, nel 2020, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche) dovrebbe ipotizzarsi la spettanza del diritto di recesso per ciascuno dei soci persone fisiche (in quanto aventi vita (lavorativa) più breve rispetto alla durata della società partecipata); mentre, con riguardo ai soci diversi dalle persone fisiche, la spettanza del diritto di recesso dovrebbe dipendere dalla loro rispettiva durata, come specificato sopra nella soluzione dei casi 1) e 2) (9);

5) nel caso 5) (società costituita nel 2010 con durata fino al 2050 avente come soci, nel 2020, due persone fisiche di 60 anni) dovrebbe ipotizzarsi la spettanza del diritto di recesso per ciascuno dei soci, in quanto aventi vita (lavorativa) più breve rispetto alla durata della società partecipata;

6) nel caso 6) (società costituita nel 2010 con durata fino al 2050 avente come soci, nel 2020, una persona fisica di 20 anni e una persona fisica di 60 anni) dovrebbe ipotizzarsi la spettanza del diritto di recesso per la persona fisica 60enne, in quanto avente vita (lavorativa) più breve rispetto alla durata della società partecipata.

che non può essere limitato se non in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto".

(8) In Cass. 29 marzo 2019, n. 8962, qui in commento, si afferma che nell'analisi del tema in esame, occorre effettuare una "valutazione sistematica, che tenga conto della [...] tutela dei

creditori sociali che, facendo affidamento solo sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità".

(9) Da Cass. 22 aprile 2013, n. 9662, cit., che in un breve passaggio si occupa anche del socio diverso dalla persona fisica, è possibile probabilmente desumere che sarebbe stato ritenuto ammissibile anche il recesso che fosse stato dichiarato dal socio diverso dalla persona fisica.